



ORDINANZA prot P.G. n. _____

OGGETTO:
SVOLGIMENTO MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 4 AL 16 MAGGIO 2020
GRADUALE E SPERIMENTALE APERTURA DI MERCATI INDICATI,
SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N.
532 DEL 24/04/2020

IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- **VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- **VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- **VISTA** la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **VISTO** il DPCM dell'8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM in data 1 aprile 2020 con il quale è prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni, in particolare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020
- **VISTO** il DPCM in data 10 aprile 2020 con il quale sono state introdotte nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **VISTA** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 in cui si dispone la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare su tutto il territorio regionale;



- **VISTO** il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile;
- **VISTE** le circolari del Ministero dell'interno e in particolare la n. 15350/117 prot. 19043 del 27 marzo 2020, nella quale si precisa che "Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo";
- **VISTO** il Dpcm del 26 aprile 2020;
- **VISTA** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell' 11/04/2020, art 1, c. 1.2 lett. G) che impone la sospensione dei mercati scoperti e delle fiere per tutti i settori merceologici fino al 3 maggio 2020;
- **VISTA tuttavia** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020, art.1, c.1, modificativa ed integrativa della ordinanza n. 528 del 11/04/2020, che consente ai comuni di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare alcune misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;
- **RICHIAMATA** la propria ordinanza del 2/4/2020 PG N. 70833, relativa alla sospensione di tutti i mercati cittadini fino al 20 aprile;
- **RICHIAMATA** la propria ordinanza del 17/04/2020 PG N. 85180, relativa alla proroga della sospensione di tutti i mercati fino al 3 Maggio;
- **TENUTO CONTO** che i provvedimenti sopra citati anche quelli in essere, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, continuano a vietare, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato ivi comprese le manifestazioni fieristiche;
- **PRESO ATTO** che Brescia continua a rientrare tra le province maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19;
- **CONSIDERATO** che le forme di contenimento fino ad oggi adottate hanno contribuito a ridurre i contagi da Covid-19 e che pertanto si ritiene opportuno, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, prorogare i provvedimenti finora emanati per la gestione dell'emergenza, e prevedere solo gradualmente e controllate aperture, al fine di non disperdere gli sforzi fin qui compiuti;
- **TENUTO CONTO** che, a seguito di apposite valutazioni tecniche riguardanti il limitato numero di operatori alimentari e la conformazione delle sedi mercatali che consentono il confinamento delle attività e il rigoroso controllo degli afflussi, sono stati individuati alcuni mercati che, possono riprendere l'attività in via sperimentale, con l'adozione delle misure di prevenzione previste da Regione nell'ordinanza sopracitata;



- **PRESO ATTO** delle note inviate al Comune di Brescia da parte dei Soggetti organizzatori dei Mercati contadini e della Coldiretti che dichiarano di essere in grado di adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di contenimento del Covid19 ai sensi dell'ordinanza regionale n. 532 del 24/04/2020;
- **SI RITIENE** di prorogare la sospensione di tutti i mercati cittadini che si svolgono all'aperto, ad eccezione dei mercati individuati nella presente Ordinanza, in via sperimentale, limitatamente ai mercati citati, ai soli operatori di generi alimentari e ai produttori agricoli indicati, ovviamente in ottemperanza delle Disposizioni previste dalla Ordinanza della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020.

RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- il "Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di svolgimento di tutti i mercati sul territorio cittadino, anche recintati

ad eccezione, per i soli operatori del settore alimentare e produttori agricoli, dei seguenti mercati:

Mercato rionale Casazza a partire dal 5 maggio 2020;

Mercato rionale Badia a partire dal 13 maggio 2020;

Mercato Emporium da trasferirsi in Piazza Vittoria a partire da sabato 16 maggio 2020;

Mercato Contadino di via Sardegna a partire da sabato 16 maggio 2020;

Mercato Coldiretti di via San Zeno a partire da sabato 16 maggio 2020.

Tali mercati dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni indicate dalla Ordinanza Regionale n. 532 del 24 aprile 2020, come l'uso della mascherina e dei guanti da parte di tutti i fruitori del mercato, l'uso della mascherina e dei guanti da parte di tutti gli operatori del mercato, il transennamento o la segregazione del perimetro del mercato con un solo accesso ed una sola uscita, la misurazione all'entrata della temperatura corporea, il distanziamento degli stalli degli operatori di almeno 3 metri, il distanziamento delle persone e ogni altra disposizione richiamata ed utile alla prevenzione del possibile contagio.



COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia ____ aprile 2020

IL SINDACO
Emilio Delbono



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig Sindaco di Brescia

Settore Proponente: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)